

Roma, 19 aprile 2022

Circolare n. 107/2022

Oggetto: Notizie in breve.

Trasporti internazionali – Russia – La situazione aggiornata delle sanzioni applicate dall'Unione Europea nei confronti della Russia e le relative contromisure è disponibile sul sito della Camera di Commercio Italo Russa all'indirizzo [Speciale Sanzioni - Camera di commercio Italo-Russa \(ccir.it\)](https://www.confetra.com)

Autotrasporto – Riduzione accisa gasolio – E' pubblicato sulla GU il decreto del Ministero Economia e Finanze che mantiene la riduzione alla pompa di 25 centesimi al litro di gasolio attraverso la riduzione della misura dell'accisa; l'agevolazione resta in vigore fino al 2 maggio e per tutto il periodo non consente l'ordinario recupero delle accise sotto forma di credito d'imposta per i veicoli ecologici sopra le 7,5 tonnellate- Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 6.4.2022 su G.U. n. 90 del 16.4.2022.

Daniela Dringoli
Codirettore

Allegato uno
D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n. 90 del 16.4.2022

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 aprile 2022

Riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e al GPL usati come carburanti.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visto l'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, che sottopone ad accisa i prodotti energetici;

Visto l'art. 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale si stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili sono ridotte al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio;

Visto l'art. 1, comma 291, della predetta legge n. 244 del 2007, che stabilisce le condizioni necessarie per l'adozione del decreto di cui al comma 290;

Visto l'art. 1, comma 8, del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, il quale stabilisce che il decreto di cui al predetto art. 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 può essere adottato anche con una cadenza diversa da quella prevista dall'art. 1, comma 291, della medesima legge;

Considerato che, con riferimento al periodo dal 1° marzo 2022 al 31 marzo 2022, si sono verificate le condizioni di cui all'art. 1, comma 291, della predetta legge n. 244 del 2007 per l'adozione del decreto previsto dall'art. 1, comma 290, della medesima legge;

Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che ha istituito il Ministero della transizione ecologica attribuendo al medesimo, in particolare, le funzioni e i compiti spettanti allo

Stato relativi alla definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e dei provvedimenti ad essi inerenti precedentemente attribuiti al Ministero dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1

Rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa

1. Al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'ultima previsione, derivanti dall'aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, le aliquote di accisa, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

- a) benzina: 478,40 euro per mille litri;
- b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi.

2. Le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano a decorrere dal 22 aprile 2022 e fino al 2 maggio 2022. L'aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti usati come carburanti di cui al comma 1, lettera c), si applica a decorrere dal 21 aprile 2022 e fino al 2 maggio 2022.

Art. 2

Compensazione dell'incremento dell'imposta sul valore aggiunto

1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con quota parte, pari a 329,13 milioni di euro, del maggior gettito conseguito nel periodo dal 1° marzo 2022 al 31 marzo 2022 in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2022

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Il Ministro
della transizione ecologica
Cingolani

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 572